



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE-LEGALE-P.SOCIALI

PROT. N.13870/21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

ALBO N.842/2021

Richiamate: la L. n° 21/2001 - la L. n° 2/2002 - il D.L. n° 240/2004 - l' art. 12, comma 3°, della L.R. n° 36/2005 - l' art. 11, c. 13, della L. n°133/2008;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1288 del 03/08/2009 e s.m.i.;

RENDE NOTO

Bando di concorso per l' accesso al Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione
Anno 2021

Art. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Possono presentare domanda di contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

Oggettivi

- a) contratto di locazione**, regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con le registrazioni annuali, di alloggio di proprietà pubblica o privata, esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina ERAP, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- b) canone mensile di locazione**, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 500,00;
- c) essere in regola con il pagamento del canone di locazione** al momento della domanda e produrre le ricevute d'affitto relative all'anno 2021.
- Nel caso in cui il pagamento dei canoni di locazione fosse stato effettuato in contanti (quindi senza tracciabilità contabile) occorre allegare l'autodichiarazione del proprietario dell'immobile (con relativo documento d'identità) che attesti l'effettiva riscossione dei canoni di affitto;
- c) conduzione di un appartamento** di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A1(abit. signorile), A8(ville) e A9(castelli);

Soggettivi

- d) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all' Unione Europea**. Per i cittadini extracomunitari ammesso solo se munito di permesso o carta di soggiorno in corso di validità e del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Marche.
- e) residenza anagrafica** nel Comune di Acquasanta Terme e nell' alloggio per il quale si chiede il contributo;
- f) mancanza di titolarità**, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico e/o di altri residenti nel medesimo alloggio, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell' art. 2, c. 2 della L.R. n° 36/05;
- g) valore ISEE ed incidenza del canone** annuo rientrante nel limite di seguito indicato:
- Fascia A:** Non superiore all'importo annuo dell'assegno sociale (anno 2021 € 5.983,64) – incidenza canone /valore ISEE non inferiore al 30 %
- Fascia B:** Non superiore all'importo annuo di due assegni sociali (anno 2021 € 11.967,28) incidenza canone /valore ISEE non inferiore al 40 %

g.1) Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensioni in nucleo familiare monopersonale. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili, per famiglie con numero maggiore di n. 5 componenti o per altre situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo può essere incrementato fino ad un massimo del 25 % anche oltre il tetto fissato per ogni fascia;

Art. 2– DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Per essere ammessi alla graduatoria il richiedente deve fornire apposita certificazione ISEE ai sensi del DPCM 159/2013., eventualmente rimodulata se ricorre la condizione descritta dall'art. 2, avente per oggetto i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, il patrimonio mobiliare e immobiliare in corso di validità.

Il richiedente, per avvalersi del decremento o dell'incremento del limite di reddito, di cui all'art. 1, 2 lett. G) deve dichiarare e produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

In caso di certificazione ISEE in cui il reddito dichiarato risulta pari a zero, il richiedente deve presentare autocertificazione attestante la fonte di sostentamento, pena l'esclusione dal beneficio.

ART. 3 - MODALITA' e TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo, in forma di dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando gli appositi modelli in distribuzione gratuita presso l' **Ufficio di Promozione Sociale – U.P.S. o L'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Acquasanta Terme** situati c/o la sede provvisoria del municipio in Via Salaria n. 14/A o sul sito del Comune di Acquasanta Terme www.comune.acquasantaterme.ap.it sezione NEWS.

SCADENZA:

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Acquasanta Terme entro e non oltre il giorno 26 Novembre 2021 alle ore 13:00, pena l'esclusione dal Bando stesso. In caso di trasmissione della documentazione tramite raccomandata postale, fa fede la data del timbro postale.

Art. 4 - DETERMINAZIONE DELL' ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo sul valore, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE ai sensi del DPCM 159/2013 con i seguenti criteri:

VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE/VALORE ISEE	CONTRIBUTO MASSIMO
Non superiore ad € 5.983,64 (Importo assegno sociale anno 2021)	non inferiore al 30 %	€ 2.991,82 pari ad 1/2 dell'importo dell'assegno sociale 2021
Non superiore ad € 11.967,28 (Importo due assegni sociali anno 2021)	non inferiore al 40 %	€ 1.495,91 pari ad 1/4 dell'importo dell'assegno sociale 2021

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo si prende in considerazione il numero di mensilità del canone di locazione relativamente ai quali si sia potuto accertare la regolarità nel pagamento e comunque il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all' ammontare del canone di locazione.

Art. 5 – MODALITA' DI EROGAZIONE

Il Comune concederà i contributi entro i limiti della somma appositamente assegnata dalla Regione Marche.

I contributi saranno concessi a tutte le domande ammissibili in misura proporzionale al fondo assegnato al Comune dalla Regione Marche.

Il Fondo a disposizione verrà ripartito fra gli aventi diritto. Nel caso in cui il Fondo risulti insufficiente a soddisfare interamente tutte le richieste si effettuerà una riduzione sul contributo massimo spettante a ciascuno, in maniera proporzionale alla disponibilità del finanziamento stanziato ed al fabbisogno complessivo scaturito dall' ammontare delle richieste di contributo pervenute.

L'erogazione del contributo sarà effettuata in un'unica soluzione.

Non si procede alla liquidazione nel caso di decesso del beneficiario in un nucleo familiare monopersonale.

In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvederà a effettuare il ricalcolo dell'incidenza del canone limitatamente al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà il contributo, così ricalcolato agli eredi. In tal caso, gli eredi dovranno presentare apposita domanda al Comune allegando la documentazione attestante il loro stato di eredi.

Art. 6 – GRADUATORIA

I concorrenti in possesso dei requisiti sono collocati in due graduatorie relative alle seguenti fasce di reddito:

- FASCIA A:** corrispondente a nuclei familiari il cui valore di reddito ISEE sia uguale o inferiore a € 5.983,64 corrispondente all'importo annuo dell'assegno sociale 2021, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 30 %
- FASCIA B:** corrispondente a nuclei familiari il cui valore di reddito ISEE sia uguale o inferiore a € 11.967,28, corrispondente all'importo annuo dell'assegno sociale 2021, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 40 %

I soggetti in possesso dei requisiti saranno collocati nelle rispettive graduatorie secondo l'ordine decrescente della percentuale di incidenza del canone di affitto annuo sul valore ISEE.

Nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/ reddito, la posizione in graduatoria sarà determinata dal valore ISEE più basso.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata in via definitiva all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 7 - NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi erogati dal comune o da altri enti, compresi per il pagamento dei canoni locativi relativamente al medesimo periodo (anno 2021).

In entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare: l' importo richiesto già percepito e la normativa in base alla quale fu presentata la domanda.

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune concederà un contributo massimo pari alla differenza tra l' ammontare dell' importo concedibile ai sensi del presente Bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

Art. 8 – VERIFICHE

Le dichiarazioni sostitutive dell' atto di notorietà rese in sede di richiesta di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia. Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di legge. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, il Comune effettua accertamenti presso le Pubbliche Amministrazioni competenti; qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il concorrente verrà escluso dal contributo.

Acquasanta Terme, lì 13/09/2021

Il Responsabile del Servizio
Dott. Pietro Fiscaletti